### **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

### Atti amministrativi

Oggetto

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 170 del 13-01-2023, intestata alla ditta

dirigenziale n. 170 del 13-01-2023, intestata alla ditta GRANITIFIANDRE SpA, impianto sito in comune di Castellarano (RE), via Radici Nord n. 112 - Modifica non

n. DET-AMB-2024-3855 del 12/07/2024

sostanziale

Proposta n. PDET-AMB-2024-4015 del 11/07/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante RICHARD FERRARI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno dodici LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.



Pratica n. 15705 / 2024

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 170 del 13-01-2023, intestata alla ditta GRANITIFIANDRE SpA, impianto sito in comune di Castellarano (RE), via Radici Nord n. 112 - Modifica non sostanziale

#### IL DIRIGENTE

#### Richiamato

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AlA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 170 del 13-01-2023 è stata rilasciata alla ditta GRANITIFIANDRE SpA la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), modificata con Determinazione dirigenziale n. 6145 del 23-11-2023 e n. 3270 del 07-06-2024, per l'esercizio dell'attività di cui al codice 3.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Castellarano (RE), via Radici Nord n. 112.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 05-06-2024 (prot. n. 103207 del 05-06-2024) e completata il 12-06-2024 (prot. n. 18721 del 13-06-2024) con cui la ditta rende nota l'intenzione di:

- installare una seconda linea di produzione in continuo nella fabbrica H2 per grandi formati comprensiva di una macchina di formatura in continuo, una macchina da compattazione, un



essiccatoio orizzontale a 7 piani, una linea di applicazioni superficiali ed uno scambiatore di calore a monte del filtro fumi al servizio del Forno 4. Il Forno 4 sarà inoltre dotato di by-pass per convogliare l'aria calda scaricata dai camini di raffreddamento del forno anche al nuovo essiccatoio orizzontale, recuperando il calore e supportando l'azione dei bruciatori installati. L'aria calda utilizzata dal nuovo essiccatoio verrà espulsa in atmosfera attraverso due nuove emissioni (E33 ed E34). La seconda linea sarà alternativa all'altra linea continua presente nella fabbrica H2, per non avere alcun fermo in caso di cambio produzione, pertanto verranno solo aumentati i punti di captazione delle polveri, senza dover modificare le emissioni autorizzate, tranne quella dedicata alle linee di trattamento superficiale, dove sarà possibile averle attive entrambe, una per la produzione e l'altra per le eventuali prove. L'attuale filtro a tessuto che fa capo alla emissione E123 verrà sostituito con uno più grande e verrà raddoppiata la portata ad oggi prevista, tuttavia si è provveduto ad effettuare il bilanciamento dei flussi emissivi del materiale particellare freddo, andando a diminuire i limiti autorizzativi relativamente alle emissioni E26 - E64 - E123. Durante i cicli di cottura del prodotto di maggior spessore si raggiungono temperature prossime ai 260°C in ingresso al depuratore fumi, pertanto, per evitare che il tessuto filtrante possa essere danneggiato dall'eccessivo calore, verrà installato un regolatore di temperatura per abbassare la temperatura quando necessario. Il nuovo camino di emissione sarà identificato con la sigla E32;

- dismettere nel fabbricato Maximum 1 il Forno 1, comprensivo dell'impianto di abbattimento fumi e conseguentemente la linea di trattamento superficiale fino all'essiccatoio orizzontale. Si procederà alla dismissione delle emissioni E17, E53, E90 e E135, mentre E62 rimarrà al servizio delle due linee di trattamento superficiale al servizio del Forno 2. Tutte e 3 le macchine da formatura presenti andranno ad alimentare il Forno 2;
- allungare la linea di ingresso del Forno 2, per permettere l'inserimento del modulo pre-forno di essiccazione preliminare alla cottura, la cui aspirazione sarà convogliata nell'emissione E133 senza modificare quanto già autorizzato, inoltre sarà sostituita completamente la linea di trattamento superficiale numero 2;
- installare a valle di ognuno dei 3 post-combustori rimasti un ulteriore filtro a maniche. L'esigenza di questa implementazione di filtrazione nasce dal fatto che negli ultimi anni, pur nel rispetto dei limiti, si è notato un innalzamento dei livelli di materiala particellare nei vari campionamenti effettuati a valle dei post-combustori, mentre i campionamenti condotti a monte dei post-combustori sono rimasti sostanzialmente in linea con quanto risultava negli anni precedenti alla loro installazione. Le analisi di laboratorio hanno evidenziato che il materiale particellare è fondamentalmente generato dalla disgregazione delle sostanze gassose presenti nei fumi dei forni ceramici ed alla loro riaggregazione sotto forma di carbonio e sali, in particolare di ammonio. Avendo a disposizione quote patrimonio di materiale particellare caldo, frutto di accantonamenti relativi a precedenti modifiche impiantistiche dello stabilimento, si richiede la possibilità di alzare il limite autorizzativo relativo al materiale particellare caldo per i 3 forni di cottura rimasti, in modo da cautelare l'azienda durante le prime fasi di messa a

Pag.2/14



regime dei nuovi impianti e per una corretta sperimentazione dell'efficacia del sistema di filtrazione proposto in base alle diverse tipologie di produzioni presenti.

Valutato che, sulla base delle documentazione presentata:

- si avrà una riduzione della capacità produttiva dello stabilimento;
- può essere autorizzato, per un periodo limitato alla sperimentazione dell'efficacia del nuovo sistema di filtrazione proposto, l'innalzamento del limite autorizzativo relativo al materiale particellare caldo per i 3 forni di cottura rimasti, che comunque sarà inferiore al limite massimo di riferimento indicato dalle norme pertinenti.

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019.

Considerato che il DLgs 152/2006 per questo tipo di attività prevede il controllo del parametro Silice libera cristallina nelle emissioni in atmosfera, sarà inserito apposito limite, dove previsto.

#### Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### **DETERMINA**

- a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;
- b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:



- il punto 1. del capoverso b) della DETERMINA è così sostituito:
- 1. la presente autorizzazione consente prosecuzione dell'attività di fabbricazione prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una produttività massima di 410 t/giorno;
- al paragrafo Planimetrie di riferimento SEZIONE A3, la planimetria di riferimento dell'Allegato 3A è così sostituita:
  - Allegato 3A: disegno n. PG022EMISS\_05\_2024\_MNS\_AIA del 03-05-04-2024: planimetria generale stabilimento Fiandre - posizione emissioni, acquisito agli atti con prot. n. 103207 del 05-06-2024.
- la capacità produttiva massima indicata nel paragrafo C2 –CICLO PRODUTTIVO E MATERIE PRIME è così sostituita:

La capacità produttiva massima a seguito di modifica sarà di 410 t/g, così suddivisa:

Forno F2 MAXIMUM 1	167 t/g
Forno F3 MAXIMUM 2	101 t/g
Forno 4 FABBRICA H2	101 t/g
Forno trattamento termico linea di completamento MAXIMUM 2	41 t/g

- la tabella relativa all'inventario delle quote relative all'installazione riconosciute dall' "Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia" indicata nel paragrafo C3 – EMISSIONI IN ATMOSFERA è così sostituita:

	Quote in uso prima della modifica	Quote in uso dopo la modifica	Quote patrimonio prima della modifica	Quote patrimonio dopo la modifica
Polveri fredde	285,77	285,79	28,9	28,88
Polveri calde	5,22	6,29	4,86	3,79
NOx	2.245	2.163,4	0,6	82,2

- l'errato riferimento alla DGR 2306/2009 nella prescrizione 1) del paragrafo "D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica" è sostituito con DGR 152/2008;



# - la Tabella A) della prescrizione 1) del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera è così sostituita:

# Tabella A)

Emis sione n.	Provenienza	Portata (Nm³/h)	Durata della emissione (h)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nm³)	Tipo di impianto di abbattimento	Periodicità auto controlli			
				Polveri	< 16		Trimestrale			
E2	Atomizzatore ATM 2 (Maximum 1)	35.000	24	Silice libera cristallina	<5	F.T	(§)			
	(Maximum 1)			NO <sub>2</sub>	< 350		Annuale			
				SO <sub>2</sub>	< 35		Annuale**			
				Polveri	< 16	1	Trimestrale			
E3	Atomizzatore ATM 3 (Maximum 1)	35.000	24	Silice libera cristallina	<5	F.T	(§)			
	(			NO <sub>2</sub>	< 350		Annuale			
				SO <sub>2</sub>	< 35		Annuale**			
	Supero pulizia			Polveri	< 12,5	F.T.	Semestrale			
E5	formatura (Maximum 1)	1.200	24	Silice libera cristallina	<5		(§)			
	Imp. Macinazione +			Polveri	< 15		Semestrale			
E6	stocc. Intermedio (Maximum 1)	60.000	60.000	60.000	60.000	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)
E7	Formatura in continuo fabbrica H2	30.000	24	Polveri	< 15	F.T.	Semestrale			
	(Fabbrica H2)			Silice libera cristallina	<5		(§)			
	Pulizia pneumatica			Polveri	< 15		Semestrale			
E8	(Maximum 1)	1.200	16	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)			
	Mulini e formatura			Polveri	< 15		Semestrale			
E9	(Maximum 2)	60.000	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)			
F40	Stoccaggio intermedio e	40.000	0.4	Polveri	< 15	F.T.	Semestrale			
E10	alimentazione formatura in continuo (Fabbrica H2)	40.000	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)			
	,			Polveri	< 15		Trimestrale			
E11	ATM 35/1	34.000	16	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)			
	(Maximum 2)			NO <sub>2</sub>	< 350	] '.'.	Annuale			
				SO <sub>2</sub>	<35		Annuale**			



				Polveri	< 15		Trimestrale		
F12	E12 ATM 35/3 (Maximum 1)	34.000	16	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)		
		01.000		NO <sub>2</sub>	< 350	]	Annuale		
				SO <sub>2</sub>	<35		Annuale**		
	Mulini - formatura e			Polveri	< 12		Semestrale		
E15	silos stoccaggio (Maximum 2)	45.000	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)		
E16	Movimentazione atom. e stoccaggio.	50.000	24	Polveri	< 15	F.T.	Semestrale		
	Intermedio (Maximum 1)	30.000	2-7	Silice libera cristallina	<5	1.1.	(§)		
	Mulini continui			Polveri	< 15		Semestrale		
E18	(Maximum 2)	33.000	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)		
	ATM 35/2			Polveri	< 15		Trimestrale		
E19	(Maximum2)	104.000	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)		
	ATM 65 (Maximum 2)	104.000		NO <sub>2</sub>	< 344	17.1.	Annuale		
	(Maximum 2)			SO <sub>2</sub>	<35		Annuale**		
F00	Aspirazione	60.000	60.000 24	Polveri	< 15		Semestrale		
E20	E20 formatura e taglio (Maximum 1)			Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)		
	Silos stoccaggio			40 500		Polveri	< 15		Semestrale
E21	(Maximum 2)	18.500	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)		
				Polveri Fluoro	< 2,5 < 2,5		Trimestrale		
	Trattamanta tamaia			Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)		
E22	Trattamento termico su linea di completamento	12.000	24	SOV (C tot) di cui aldeidi	< 50 < 20		Semestrale		
	(Maximum 2)			Piombo	< 0,25		Annuale		
				NO <sub>2</sub>	< 200		Annuale*		
				SO <sub>2</sub>	< 500		Annuale**		
	Linea completamento			Polveri	< 10		Semestrale		
E26	e formatura (Maximum 2)	75.000	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)		
	Supero mulini e			Polveri	< 15		Semestrale		
E27		2.500	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)		



E31	Camino di raffreddamento indiretto Forno 2 (Maximum 1)	25.000	24					
E32	camino regolatore temperatura filtro forno 4 (Fabbrica H2)	20.000	24					
E33	essiccatoio orizzontale 7 piani - camino 1 forno 4 (Fabbrica H2)	22.000	24					
E34	essiccatoio orizzontale 7 piani - camino 2 forno 4 (Fabbrica H2)	7.000	24					
	Sfiato silos			Polveri	< 15			
E51	raccolta scarico filtri (Maximum 1)	4.000	saltuaria	Silice libera cristallina	<5	F.T.		
	Sfiato silos			Polveri	< 15			
E52	raccolta scarico filtri (Maximum 1)	1.000	saltuaria	Silice libera cristallina	<5	F.T.		
E61	Camini di raffredd. finale forno 2 (Maximum 1)	40.000	24					
	Applicazioni			Polveri	< 10		Semestrale	
E62	superficiali linee 1-2 forno 2 (Maximum 1)	60.000	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)	
E64	Movimentazione - insilaggio	55.000	15	Polveri	< 10,5	F.T.	Semestrale	
E04	atomizzato (Fabbrica H2)	55.000	00.000	15	Silice libera cristallina	<5	F. I.	(§)
	Pulizia pneumatica			Polveri	< 15		Semestrale	
E66	reparto silos (Fabbrica H2)	1.500	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)	
	Supero Pulizia			Polveri	< 15		Semestrale	
E68	materie prime (Maximum 2)	1.500	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)	
E76	Aspirazione postaz. di saldatura (officina meccanica)	5.000	8					
E83	Cabina di verniciatura (Maximum 1)	10.000	Saltuaria 10 ÷ 15 ore / settimana				Registro m. p.	
E84	Camino di raffreddamento linea di completamento (Maximum 2)	24.000	24					



E85	Camino di raffreddamento linea di completamento (Maximum 2)	12.000	24					
	Linea applicazioni			Polveri	< 10		Semestrale	
E89	superficiali (Maximum 2)	30.000	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)	
	Pulizia pneumatica			Polveri	< 12,5		Semestrale	
E92	reparto (Maximum 2)	1.200	24	Silice libera cristallina	<5	F.T.	(§)	
				Polveri Fluoro	< 4 (^) < 2,5			
	Emergenza Fumi			Silice libera cristallina	<5		/	
E93	Emergenza Fumi Forno 2 20.0	20.000	saltuario /	SOV (C tot) di	< 50	F.T. con calce	/	
	(Maximum 1)		emergenza	cui aldeidi	< 20		/	
				Piombo	<0,25		/	
				NO <sub>2</sub> SO <sub>2</sub>	< 200 < 500		/	
E94- E96	Essiccatoio orizzontale (Maximum 1)	4.000	24					
E97	Cappa laboratorio prove assorbimento							
E98	Ingresso forno prove di laboratorio							
E99	Uscita forno prove di laboratorio							
E100	Gruppo elettrogeno di emergenza n.1 da 277 kW a gasolio							
E101	Serbatoio gasolio per gruppo elettrogeno di emergenza	Non sond	o fissati i limiti d	di emissione in au	uanto trattasi di emissi	one scarsamente	rilevante agli	
E102	Gruppo elettrogeno di emergenza n. 2 da 205 kW a gasolio	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06						
E103	Serbatoio gasolio per gruppo elettrogeno di emergenza							
E104	Gruppo elettrogeno di emergenza n. 3 da 480 kW a gasolio							
E105	Serbatoio gasolio per gruppo elettrogeno di emergenza							



E106	Gruppo elettrogeno di emergenza n. 4 da 200 kW a gasolio						
E107	Serbatoio gasolio per gruppi elettrogeni di emergenza 4 - 5						
E108	Gruppo elettrogeno di emergenza n. 5 da 240 kW a gasolio						
E109	Gruppo elettrogeno di emergenza n. 6 da 91 kW a gasolio						
E110	Serbatoio gasolio per gruppo elettrogeno di emergenza						
E111	Motopompa antincendio a gasolio (Fabbrica H2)						
E112	Serbatoio gasolio per motopompa antincendio (Fabbrica H2)						
E113	Serbatoio gasolio da 5 mc per autotrazione mezzi aziendali						
				Polveri Fluoro	< 4 (^) < 2,5		
				Silice libera cristallina	<5		/
E114	Emergenza Fumi forno 3	19.000	saltuario / emergenza	SOV (C tot) di cui aldeidi	< 50 < 20	F.T. con calce	/
	(Maximum 2)			Piombo	< 0,25		1
				NO <sub>2</sub>	< 200		1
				SO <sub>2</sub>	< 500		/
E115	Raffreddamento indiretto forno 3 (Maximum 2)	12.000	24				
E116	Raffreddamento finale forno 3 (Maximum 2)	30.000	24				
E117 E118 E119	Essiccatoio orizzontale Forno 3 (Maximum 2)	4.000	24				
E122	Raffreddamento indiretto 2 forno 3 (Maximum 2)	8.000	24				
E123	Linea applicazioni superficiali	60.000	24	Polveri	< 10	F.T.	Semestrale



	(Fabbrica H2)			Silice libera cristallina	<5		(§)	
	F			Polveri Fluoro Silice libera cristallina	< 4 (^) < 2,5 <5		1	
E124	Emergenza Fumi Forno 4 (Fabbrica H2)	19.000	saltuario / emergenza	COV (C-tot) di cui aldeidi	< 40 < 15	F.T.	1	
	(1 abblica 112)			Piombo	< 0,25	1	/	
				NO <sub>2</sub>	< 200		1	
				SO <sub>2</sub>	< 500		1	
E125	Raffreddamento indiretto Forno 4 (Fabbrica H2)	12.000	24					
E126	Raffreddamento finale Forno 4 (Fabbrica H2)	30.000	24					
E127 E128 E129	Essiccatoio orizzontale Forno 4 (Fabbrica H2)	6.000 cad	24					
E130 E131	Gruppo elettrogeno di emergenza n. 7 da 504 kW a gasolio Serbatoio gasolio per gruppo elettrogeno di	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06						
	emergenza							
				Polveri	< 4 (^)		Trimestrale	
				Fluoro Silice libera	< 2,5	-		
				cristallina	<5		(§)	
E132	Fumi Forno 4	19.000	24	COV (C-tot)	< 40	F.T + P.T. + F.T.	0	
	(Fabbrica H2)			di cui aldeidi	< 15		Semestrale	
				Piombo	< 0,25		Annuale	
				NO <sub>2</sub>	< 200		Annuale*	
				SO <sub>2</sub>	< 500		Annuale**	
				Polveri Fluoro	< 4 (^) < 2,5		Trimestrale	
	Fumi forno 2 e			Silice libera cristallina	<5		(§)	
E 133	pre-forno di essiccazione	20.000	24	COV (C-tot) di cui aldeidi	< 50 < 20	F.T + P.T. + F.T.	Semestrale	
	(Maximum 1)			Piombo	< 0,25		Annuale	
				NO <sub>2</sub>	< 200	1	Annuale*	
				SO <sub>2</sub>	< 500	1	Annuale**	
	Fumi forno 3			Polveri Fluoro	< 4 (^) < 2,5		Trimestrale	
E 134	(Maximum 2)	19.000	24	Silice libera cristallina	<5	F.T + P.T. + F.T.	(§)	



				COV (C-tot) di cui aldeidi Piombo NO <sub>2</sub> SO <sub>2</sub>	< 50 < 20 < 0,25 < 200 < 500	Semestrale  Annuale  Annuale*  Annuale**
E136	Camino emissione ossigeno elettrolizzatori test	10	24	Ossigeno		 

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273.15 °K e 101.3 kPa) ed al volume secco.

La data di messa a regime delle emissioni E7, E10, E26, E32, E33, E34, E62, E64, E93, E114, E123, E124, E132, E133, E134 è fissata entro il 31-12-2024.

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune.

Parimenti dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose delle emissioni E26, E64 e E123 (1 campionamento per E26 e E64 e 3 campionamenti per E123 distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE e al Comune.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

<sup>\*</sup> in assenza del controllo della temperatura dei forni la freguenza è trimestrale.

<sup>\*\*</sup> I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

<sup>(§)</sup> limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

<sup>(^)</sup> a seguito dei risultati degli autocontrolli che la ditta riporterà nei report annuali, trascorsi 24 mesi dalla data di messa a regime, potranno essere riconsiderati a seguito di modifica d'ufficio di AIA



Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

### - la prescrizione 3) del paragrafo "D2.4 Emissioni in atmosfera" è così sostituita:

3) Devono essere installati dispositivi di registrazione grafica della differenza di pressione tra monte e valle sui filtri fumi E22, E93 e E114. I rullini di registrazione dovranno essere datati e firmati con frequenza giornaliera e conservati a disposizione degli organi controllo. Sul filtro fumi E124 deve essere installato un dispositivo di registrazione elettronico della differenza di pressione tra monte e valle; sul filtro fumi deve essere presente un apposito modulo/registro nel quale dovranno essere riportati giornalmente: data, ora, firma e  $\Delta P$  istantaneo, rilevato mediante apposito strumento, ed eventuali annotazioni. Le registrazioni elettroniche del  $\Delta P$  dei filtri fumi dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo.

# - alla tabella della prescrizione 7) del paragrafo "D2.4 Emissioni in atmosfera" è aggiunta la seguente riga:

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 11768:2020



## - al paragrafo "D2.7 Emissioni sonore" è aggiunta la seguente prescrizione:

8) La ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire entro 30 giorni dalla realizzazione delle modifiche impiantistiche, una verifica dell'impatto acustico dello stabilimento con misura diretta dei livelli di immissione assoluti e differenziali presso tutti i recettori abitativi e di confine individuati. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98 e dovranno essere relative ai livelli assoluti e differenziali massimi dello stabilimento. Entro 45 gg dalla effettuazione dei rilievi di cui sopra, i risultati dovranno essere presentati mediante relazione tecnica, firmata da TCA, che contenga inoltre una descrizione precisa, e supportata da materiale fotografico, degli interventi di insonorizzazione e mitigazione effettuati, nonché di quanto altro sopra prescritto. Nel caso in cui dalle suddette misure di verifica emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente individuate le cause e predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.

# - al capoverso EMISSIONI IN ATMOSFERA del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO la riga relativa a ∆P del filtro fumi forni E17-E22-E93-E114 è così sostituita:

Parametro gestionale	Sistemi di misura	Sistemi di registrazione e frequenza	Rapporto Gestore				
ENERGIA ELETTRICA E TERMICA							
ΔP del filtro fumi forni E22-E93-E114	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento, firma e data sul rullino	Cartacea sul rullino Giornaliera	1				

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 170 del 13-01-2023 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.



#### IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (Dott. Richard Ferrari) Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.